

Marca da Bollo

da € 16,00

**Al Comando di Polizia Locale
del Comune di Nardò
Via F. Crispi nr. 99 – 73048 NARDÒ (LE)**

RICHIESTA DI REALIZZAZIONE “PASSO CARRABILE”

Il/la sottoscritto/a
nato/a (Prov.) il
residente in Via/Piazza nr.
Codice Fiscale Tel. E-Mail
nella sua qualità di
in applicazione della vigente normativa nazionale e locale, con particolare riguardo al disposto dell'art 22,
co. 1 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e successive modifiche e integrazioni;

CHIEDE

l'autorizzazione per la realizzazione del “PASSO CARRABILE”

il divieto della sosta nello spazio antistante (con cartello di “passo carrabile” già esistente)

per l'accesso a: atrio del fabbricato garage terreno altro _____ (indicare la natura)

ubicato in Via/Piazza _____ nr. _____

entro il “centro abitato”, “fuori dal centro abitato”; di tipologia: “a raso”, “sfalsato”.

A tal fine, alla presente unisce apposita documentazione tecnica, composta da:

(la documentazione che segue non è necessaria in caso di richiesta esclusiva di divieto di sosta nello spazio antistante il passo carrabile già esistente; in tali casi sarà sufficiente produrre in copia l'autorizzazione al passo carrabile)

- 1) Autorizzazione del condominio (es. copia dell'ultimo verbale di assemblea) se vengono investite aree condominiali;
- 2) Idonea relazione tecnica asseverata attestante la regolarità edilizia del fabbricato ed il relativo accesso carrabile nonché la destinazione d'uso del locale o dell'area interessata;
- 3) Copia della licenza di costruzione o abitabilità ed eventuale licenza di esercizio.

Tutti gli elaborati dovranno essere firmati da un tecnico regolarmente iscritto all'albo.

Il sottoscritto dichiara di esentare il Comune da qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi e di impegnarsi a sostenere tutte le spese previste (oltre che da eventuali fonti normative locali e nazionali in materia tributaria varia) per il sopralluogo tecnico e l'istruttoria in ogni caso (indipendentemente dall'esito dell'istanza ed all'atto del deposito della stessa), nonché per l'apposizione dell'apposito pannello segnaletico in caso di accoglimento della presente nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale per la concessione dei passi carrabili.

La presente richiesta deve essere firmata anche sul retro come presa visione (non esaustiva) delle prescrizioni previste dai vigenti regolamenti comunali, Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione.

Luogo e data _____

Firma _____

Con la sottoscrizione si acconsente al trattamento provvisorio dei dati personali ai sensi della Legge 31. 12. 1996, n. 675 e s.m.i. (legge tutela privacy).

Prescrizioni

Art. 22 – Nuovo Codice della Strada (Accessi e diramazioni):

- 1) Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada, non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi e fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato;
- 2) Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente titolo.
- 3) I passi carrabili devono essere individuali con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario;
- 4) Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti e variazioni nell'uso di questi, salvo preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada.
- 5) Il regolamento determina i casi in cui l'ente proprietario può negare l'autorizzazione di cui al comma 1);
- 6) Chiunque ha ottenuto l'autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare la sezione dei medesimi né le caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale;
- 7) Il regolamento indica le modalità di costruzione e di manutenzione degli accessi e delle diramazioni.

.....

- 11) Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni, ovvero li trasforma o ne varia l'uso senza l'autorizzazione dell'ente proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro centosettantatre/00 ad euro seicentonovantacinque/00. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi a carico dell'autore della violazione stessa e a proprie spese, secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI. La sanzione accessoria non si applica se le opere effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione successiva. Il rilascio di questa non esime l'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
- 12) Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro quarantadue/00 ad euro centosettantatre/00.

Art. 46 - Regolamento per l'esecuzione del Nuovo Codice della Strada (Art. 22 Cod. Str. - Accessi nelle strade urbane. Passo Carrabile):

- 1) La costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall'ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia ed urbanistica vigente.
- 2) Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:
 - a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;
 - b) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;
 - c) qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale.
- 3) Nel caso in cui i passi carrabili, come definiti dall'articolo 3, comma 1, punto 37) del codice (accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli), rientrino nella definizione dell'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.) nella zona antistante gli stessi vige il divieto di sosta, segnalato con l'apposito segnale In caso contrario, il divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo ed il posizionamento del relativo segnale, sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, in conformità a quanto previsto dall'articolo 44, comma 8, del citato decreto legislativo 507/93.
- 4) Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile, oltre che nel rispetto delle condizioni previste nel comma 2, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso. Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi. È consentito derogare dall'arretramento degli accessi e dall'utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato per cui, le immissioni stesse, non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.
- 5) I Comuni hanno la facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate al comma 2, lettera a), per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'articolo 22, comma 2, del Codice della Strada.

Art. 46 - Regolamento per l'esecuzione del Nuovo Codice della Strada (Art. 39 Cod. Str. - Segnale di PASSO CARRABILE)

Indica la zona per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali, in corrispondenza della quale, vige in permanenza, il divieto di sosta ai sensi dell'articolo 158 del codice della strada. L'installazione e la manutenzione del segnale sono a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione. Di norma il segnale è installato in posizione parallela all'asse della strada e può essere applicato su porte o cancelli.

Luogo e data _____

Firma _____